

## ***REGOLAMENTO CONTRIBUTI E PROGETTI SPECIALI***

### **Sommario**

TITOLO I. Principi generali e finalità .....	2
Art. 1 Principi generali.....	2
TITOLO II. I contributi.....	2
Art. 2 Contributi. Finalità e ambiti di intervento.....	2
Art. 3 Soggetti beneficiari contributi.....	4
Art. 4 Progettualità dell'iniziativa.....	4
Art. 5 Attività culturali e ricreative.....	4
Art. 6 Piano giovani.....	5
Art. 7 Attività sportive .....	5
Art. 8 Attività sociali e volontariato .....	6
Art. 9 Turismo e promozione del territorio .....	6
Art. 10 Protezione civile .....	7
Art. 11 Assistenza socio/sanitaria e solidarietà .....	7
Art. 12 Valorizzazione del patrimonio storico/artistico .....	8
Art. 13 Valorizzazione ambientale.....	8
Art. 14 Formazione ed educazione .....	8
Art. 15 Casi di esclusione .....	9
Art. 16 Termini presentazione domande .....	9
Art. 17 Requisiti, modalità di presentazione e contenuti delle domande di contributo .....	10
Art. 18 Modalità per la presentazione delle domande .....	11
Art. 19 Criteri di valutazione.....	11
Art. 20 Rendicontazione e liquidazione del contributo .....	12
TITOLO III. Progetti speciali.....	14
Art. 21 Progetti speciali .....	14
Art. 22 Progetti speciali su iniziativa del Consorzio.....	15
TITOLO IV. Altri vantaggi economici.....	15

Art. 23 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina .....	15
Art. 24 Patrocinio .....	16
TITOLO V. Norme finali.....	16
Art. 25 Controlli .....	16
Art. 26 Accessibilità e pubblicità .....	16
Art. 27 Responsabilità .....	17
Art. 28 Norme transitorie, concernenti l'applicazione del regolamento .....	17
Art. 29 Norma finale .....	18

## **TITOLO I. Principi generali e finalità**

### **Art. 1 Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina, anche in osservanza della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi, finanziamenti, a soggetti pubblici e privati.
2. Il sostegno del Consorzio può concretizzarsi altresì mediante la concessione di patrocinio e altri vantaggi economici, ai sensi degli articoli 23 (Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina) e 24 (Patrocinio) del presente regolamento.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

## **TITOLO II. I contributi**

### **Art. 2 Contributi: finalità e ambiti di intervento**

1. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e dagli artt. 3 (finalità del consorzio) e 29 (Interventi Economici: Principi) dello Statuto, assume ogni iniziativa ed attività diretta a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale della popolazione del proprio territorio, rafforzandone

l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione e concorrendo alla individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale e regionale.

2. I settori di intervento per i quali il Consorzio può concedere contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono, di norma, i seguenti:
  - a) culturale e ricreativo;
  - b) piano giovani;
  - c) attività sportive;
  - d) attività sociali e volontariato;
  - e) turismo e promozione del territorio;
  - f) protezione civile;
  - g) assistenza sociale/sanitaria e solidarietà;
  - h) valorizzazione del patrimonio storico/artistico;
  - i) valorizzazione ambientale;
  - j) formazione ed educazione.
3. Ai fini del comma precedente, lo stanziamento annuale a bilancio non può superare complessivamente il 4% della media degli stanziamenti a consuntivo delle spese in conto capitale dell'ultimo triennio.
4. Nel limite di cui al comma precedente, le risorse possono essere ripartite tra i settori di intervento indicati al comma 2, nonché tra ulteriori eventuali settori che saranno individuati dall'Assemblea Generale con la delibera di cui al successivo comma. Con la medesima deliberazione l'Assemblea Generale, determinerà, per singolo settore, la quota da assegnare ai progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 16 comma 4 e la quota da assegnare ai progetti presentati dai restanti soggetti.
5. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'ambito del proprio potere di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, le risorse e il riparto di cui ai commi precedenti.



### **Art. 3 Soggetti beneficiari contributi**

1. La concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico, può essere disposta dal Consorzio a favore:
  - a. dei soggetti individuati dall'art. 7 comma 1 del Regolamento per l'impiego e l'utilizzo del sovraccanone;
  - b. di enti del terzo settore;
  - c. di altri enti, anche privati, con finalità statutarie senza fini di lucro;
  - d. di scuole di ogni ordine e grado e asili;
  - e. di oratori.
2. Tali soggetti dovranno svolgere le proprie attività in favore della popolazione del territorio del Consorzio e delle Vallate che lo compongono.
3. Non possono accedere alle misure di cui al presente Regolamento i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le associazioni ad esse riconducibili o da essi costituite.

### **Art. 4 Progettualità dell'iniziativa**

1. Le richieste di contributo dovranno avere come oggetto un progetto e non dovranno essere mirate al mero sostentamento dell'attività ordinaria del soggetto richiedente.
2. Per le spese di investimento, le iniziative finanziabili dovranno essere funzionali alla crescita e al miglioramento dei servizi del soggetto richiedente.

### **Art. 5 Attività culturali e ricreative**

1. Per attività culturali e ricreative si intendono tutte le attività musicali, ricreative, teatrali, museali, di divulgazione e di promozione culturale in generale.
2. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - i compensi e i rimborsi per risorse umane esterne (esperti, artisti e tecnici,..);

- l'acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature, strumentazioni e beni funzionali all'esercizio dell'attività (audio, luci, pedane, strumenti, allestimenti,...);
- l'acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di materiali di consumo e/o strumentali (ad esempio, costumi, allestimenti, partiture,...).

#### **Art. 6 Piano giovani**

1. Per "Piani Giovani di zona" si intendono le libere iniziative degli enti locali attuate da un territorio di almeno 3.000 residenti contiguo, omogeneo per cultura tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, finalizzato a sviluppare politiche volte a promuovere azioni a favore del mondo giovanile.
2. La concessione di contributi può essere disposta dal Consorzio a favore del Comune capofila o del soggetto capofila del piano stesso.
3. Non è previsto alcun termine per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche in corso di attuazione del piano.
4. Alla domanda di contributo va allegato l'atto di approvazione del piano strategico giovani da parte delle strutture comunali competenti.
5. Le spese ammissibili a finanziamento consorziale sono le spese dirette alla realizzazione dei progetti previsti ed approvati dal piano strategico giovani, purché documentabili, e coerenti con i criteri definiti dalla Provincia Autonoma di Trento.
6. Per i Piani Giovani è destinato annualmente un apposito stanziamento a bilancio, rientrante nel limite di cui all'art. 2 (Finalità e ambiti di intervento) comma 4.

#### **Art. 7 Attività sportive**

1. Per attività sportive si intendono eventi, gare sportive e ogni altra iniziativa legata alla promozione, alla formazione sportiva e allo sviluppo dello sport, con particolare riferimento allo sport giovanile.
2. Il Consorzio interviene, inoltre, a sostegno di soggetti che, senza finalità di lucro, curano la pratica di attività sportive, fisico-motorie, ricreative e del tempo libero in favore della popolazione del territorio del Consorzio e/o delle singole Vallate, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone con disabilità.

3. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'attività:

- a. i compensi e i rimborsi per risorse umane esterne non tesserate (giudici arbitri, esperti/specialisti in discipline sportive, personale specializzato nella preparazione di eventi sportivi,...);
- b. l'acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature sportive e beni funzionali all'esercizio dell'attività sportiva;
- c. l'acquisto materiali di consumo e/o strumentali ad eventi e manifestazioni.

#### **Art. 8 Attività sociali e volontariato**

1. Per attività sociali e di volontariato si intendono attività finalizzate alla prevenzione del disagio sociale, attraverso la rimozione e l'attenuazione delle cause che possono determinare l'insorgere degli stati di bisogno, e all'aiuto delle persone che versino in tale stato limitatamente alle attività in loco e /o con ricaduta sul territorio, al fine di garantire pari opportunità fra i cittadini, secondo il bisogno.
2. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - a. i compensi e i rimborsi spese per risorse umane esterne (esperti, professionisti del settore,...);
  - b. l'acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature e beni funzionali all'esercizio dell'attività;
  - c. acquisto materiali di consumo e strumentali.

#### **Art. 9 Turismo e promozione del territorio**

1. Per attività di turismo e promozione del territorio si intendono iniziative, eventi e manifestazioni finalizzate a promuovere le specificità del territorio con particolare riferimento al turismo, all'artigianato locale, all'agricoltura e all'ambiente.
2. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - a. i compensi per risorse umane esterne (esperti, tecnici del settore,.....);
  - b. affitto di spazi, acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature e beni funzionali all'esercizio dell'attività;

- c. acquisto materiali di consumo e strumentali.

### **Art. 10 Protezione civile**

1. Per attività di protezione civile si intende, in generale, l'insieme delle attività finalizzate e tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi e diretta a superare l'emergenza, svolte, di norma, da soggetti quali la croce rossa, la croce bianca, nuvola, protezione civile, vigili del fuoco, soccorso alpino e altri enti accreditati.
2. Tali attività si configurano come iniziative, eventi e manifestazioni finalizzati a:
  - a. attività connesse con le azioni di protezione civile e di tutela del territorio;
  - b. attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
  - c. organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile;
  - d. organizzazione e partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile.
3. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - a. i compensi per risorse umane esterne (esperti, tecnici del settore, ....);
  - b. affitto di spazi, acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature, automezzi, strumentazioni e beni funzionali all'esercizio dell'attività;
  - c. acquisto materiali di consumo e strumentali.
4. Le richieste di contributi per automezzi e attrezzature antincendio e protezione civile devono essere validate dall'Ispettore distrettuale, nel caso sia previsto il contributo della cassa antincendi.

### **Art. 11 Assistenza socio/sanitaria e solidarietà**

1. Nell'ambito socio/sanitario e solidarietà può essere finanziato esclusivamente l'acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzatura medica e/o assistenziale.



### **Art. 12 Valorizzazione del patrimonio storico/artistico**

1. Per attività di valorizzazione del patrimonio storico/artistico si intendono iniziative, eventi e manifestazioni, attività finalizzate al recupero, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio storico/artistico.
2. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - a. i compensi per risorse umane esterne (esperti, tecnici del settore, ....);
  - b. affitto di spazi, acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature, strumentazioni e beni funzionali all'esercizio dell'attività;
  - c. acquisto materiali di consumo e strumentali.
3. Sono altresì concessi finanziamenti al restauro di Chiese e/o opere d'arte da parte di Comuni, Enti pubblici e Parrocchie, purché di proprietà del soggetto richiedente.

### **Art. 13 Valorizzazione ambientale**

1. Per attività di valorizzazione ambientale si intendono iniziative ed eventi finalizzate alla protezione, salvaguardia e tutela dell'ambiente.
2. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - a. i compensi per risorse umane esterne (esperti, tecnici del settore, ....);
  - b. affitto di spazi, acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature, strumentazioni e beni funzionali all'esercizio dell'attività;
  - c. acquisto materiali di consumo e strumentali.

### **Art. 14 Formazione ed educazione**

1. Per attività di formazione ed educazione si intendono progetti scolastici, corsi linguistici e iniziative "dopo scuola".
2. Possono essere finanziate esclusivamente le seguenti voci, ove riconducibili in senso stretto all'evento:
  - a. i compensi per risorse umane esterne (esperti, tecnici del settore, ....);



- b. affitto di spazi, acquisto della proprietà o della disponibilità (ad es. noleggio) di attrezzature, strumentazioni e beni funzionali all'esercizio dell'attività;
- c. acquisto materiali di consumo e strumentali.

### **Art. 15 Casi di esclusione**

1. Non saranno ammissibili a contributo e quindi non saranno computate tra le spese suscettibili al contributo del Consorzio le seguenti tipologie di spesa:
  - a. spese per oneri amministrativi;
  - b. spese per la mera copertura di disavanzi di gestione dell'attività ordinaria;
  - c. spese di pubblicazione libri e volumi;
  - d. spese per le attività e le iniziative nelle quali è prevista la somministrazione di sostanze alcoliche in difformità alle previsioni contenute nel protocollo sulla limitazione dell'uso di sostanze alcoliche;
  - e. spese già coperte da altri contributi o sovvenzioni.
2. La lettera c) del comma precedente non si applica ai Comuni.
3. Non sono ammesse al contributo domande avente oggetto:
  - a. attività e iniziative di mero interesse locale (sagre paesane, feste patronali, etc.);
  - b. attività e iniziative promosse in settori di intervento per i quali si ritenga che l'offerta sul territorio del Consorzio sia comunque sufficiente;
  - c. attività e iniziative realizzate al di fuori del territorio del Consorzio fatto salvo l'ipotesi in cui le attività e le iniziative poste in essere favoriscano una conoscenza delle popolazioni, della cultura, della storia e delle tradizioni del territorio del Consorzio e/o delle Vallate;

### **Art. 16 Termini presentazione domande**

1. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Nel limite dello stanziamento di cui all'art. 2 comma 3 ed in presenza di risorse residue disponibili, il Consiglio Direttivo, in deroga al comma 1, può approvare, previa pubblicazione di specifici avvisi, la destinazione delle medesime risorse per nuove domande di contributo, per tutti i settori di intervento di cui all'art. 2 comma 2 o per alcuni di essi. Eventuali variazioni di bilancio necessarie saranno

approvate secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità e dalle norme di riferimento.

3. Per gli avvisi di cui al comma precedente si applica quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per i Comuni, i soggetti pubblici, gli enti della protezione civile, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e per il settore di intervento di cui all'art. 6 (Piani giovani) non si applica il comma 1.

#### **Art. 17 Requisiti, modalità di presentazione e contenuti delle domande di contributo**

1. I soggetti richiedenti devono essere intestatari di regolare posizione fiscale (codice fiscale).
2. È ammessa una sola domanda di contributo all'anno. In base al principio di rotazione non è finanziabile la stessa iniziativa e attività per due anni consecutivi.
3. Non sono ammesse domande con disavanzo inferiore a 1.000 euro e con entrate non inferiori al 10% della spesa complessiva.
4. Il contributo massimo concedibile non può essere superiore al 70% delle spese non coperte da altri aiuti/entrate (disavanzo), come da relativa richiesta.
5. I Comuni e i soggetti pubblici presentano domanda di contributo mediante l'utilizzazione di apposito modello, con l'obbligo per gli stessi di allegare alla domanda l'atto di approvazione della spesa da parte dell'organo competente con l'indicazione della parte di spesa altrimenti non finanziabile e di cui chiedono la copertura al Consorzio BIM Adige.
6. Le associazioni e tutti gli enti privati dovranno far vistare la domanda dal sindaco competente o da rappresentante designato dello stesso Comune che attesti, quantomeno, il rilievo comunale dell'iniziativa.
7. Le richieste di contributo devono essere redatte su apposita modulistica predisposto dal consorzio, approvata e/o aggiornata dal Consiglio direttivo.
8. Non saranno accettate domande presentate con altre modalità rispetto a quanto previsto dal regolamento.
9. In particolare i soggetti interessati alla concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

- a. relazione illustrativa riguardante l'attività o l'iniziativa proposta, con indicazione della finalità, secondo la modulistica predisposta dal Consorzio;
- b. preventivi di spesa con indicazione dei mezzi per la copertura della medesima; per beni e servizi dovranno essere presentati almeno due preventivi confrontabili, ove possibile.

10. La domanda deve, inoltre, contenere una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, riferita:

- a. all'assenza di cause ostative alla concessione delle provvidenze;
- b. alla mancanza di condanne o procedimenti giudiziari pendenti ovvero all'assenza di misure di prevenzione per delitti contro la Pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al legale rappresentante per gli altri soggetti non pubblici;
- c. all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o comunque soggetto ad altre procedure ostative.

11. Per i Comuni, i soggetti pubblici, gli enti della protezione civile, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari non si applicano i commi 2, 3, 4 e 10. Ai medesimi non si applica il secondo periodo del comma 9 lettera b) del presente articolo.

### **Art. 18 Modalità per la presentazione delle domande**

1. La domanda, redatta sugli appositi moduli, è trasmessa al Consorzio secondo le seguenti modalità alternative:
  - a. a mezzo PEC;
  - b. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - c. a mezzo di altri strumenti definiti dal Consorzio.
2. In questi casi fa fede, ai fini delle scadenze e ad ogni altro fine di legge e di regolamento, la data di spedizione.

### **Art. 19 Criteri di valutazione**

1. Ad avvenuta acquisizione al protocollo consorziale delle domande di contributo presentate dai soggetti diversi da quelli di cui all'art. 16 comma 4, si provvederà alla relativa valutazione ai fini dell'eventuale concessione del contributo che si concluderà non oltre il 1 marzo. Per le domande presentate dai soggetti di cui

all'art. 16 comma 4 la valutazione avverrà entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo consorziale delle domande di contributo.

2. I criteri di valutazione per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico si differenziano a seconda dei soggetti richiedenti.
3. La concessione, con relativa quantificazione, di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico nei settori indicati negli articoli precedenti viene disposta dal Consiglio Direttivo del Consorzio sulla base dei seguenti criteri:
  - a. valenza, importanza e rilevanza territoriale dell'attività o dell'iniziativa proposta;
  - b. coerenza della proposta con gli obiettivi fissati dallo Statuto del Consorzio;
  - c. coerenza con gli obiettivi generali e programmatici del Consorzio;
  - d. capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento;
  - e. attività rivolta alla comunità e non solo ai richiedenti ovvero agli appartenenti ai soggetti collettivi richiedenti;
  - f. coinvolgimento di altre realtà associative, facendo rete fra più soggetti culturali, economici e di altri ambiti;
  - g. coinvolgimento di giovani, anziani o persone con disabilità, come destinatari finali;
  - h. precisione e grado di definizione operativa nella presentazione della domanda.
  - i. strumenti di visibilità per il Consorzio.
4. Le domande presentate dai soggetti di cui all'art. 16 comma 4 dovranno essere coerenti, invece, con i seguenti elementi:
  - a. gli obiettivi generali e programmatici del Consorzio,
  - b. l'interesse pubblico;
  - c. la disponibilità di risorse di cui all'art. 2 (finalità e ambiti di intervento).
5. I contributi potranno essere regolati tramite convenzione.

#### **Art. 20 Rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. La liquidazione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta in relazione all'attività

svolta o all'iniziativa organizzata, secondo apposito modello predisposto del Consorzio.

2. La rendicontazione dovrà evidenziare la corrispondenza tra gli elementi costituenti la proposta approvata dal Consiglio Direttivo e quelli indicati in fase di rendicontazione.
3. La rendicontazione di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata, a pena di decadenza della concessione del contributo, inderogabilmente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa.
4. Le spese indicate nella domanda saranno ammissibili e quindi rendicontabili, solo se riferite ad attività non avviate prima della data di presentazione della domanda, fermo restando che l'attuazione dell'iniziativa, in difetto di successiva approvazione da parte del Consorzio, rimane nell'esclusiva responsabilità del richiedente.
5. Il Direttore consorziale, sentito il Presidente di Vallata competente, può autorizzare proroghe rispetto al termine sopra indicato, su richiesta motivata del beneficiario.
6. La rendicontazione dovrà contenere:
  - a. breve relazione circa l'esecuzione dell'iniziativa;
  - b. rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
  - c. idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione;
  - d. copia della fattura/e e/o altro documento a copertura del contributo, opportunamente quietanziata/e.
7. Le spese e le entrate dovranno essere veritieri e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa.
8. In sede di rendicontazione, fatte salve le ipotesi più gravi per cui il Consiglio Direttivo potrà deliberare la revoca del contributo, ove le spese complessive siano inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.

## **TITOLO III. Progetti speciali**

### **Art. 21 Progetti speciali**

1. Per le medesime finalità e scopi di cui all'art 2 comma 1, il Consorzio può approvare "Progetti Speciali" i quali sono iniziative di particolare interesse per il Consorzio aventi carattere sovracomunale e finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio e delle popolazioni interessate.
2. La proposta di progetto speciale può essere presentata da Comuni, soggetti pubblici e/o soggetti partecipati da soggetti pubblici.
3. L'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, nell'ambito del proprio potere di programmazione ed indirizzo, determina annualmente, in sede di bilancio di previsione, le risorse di cui ai commi precedenti.
4. Per i progetti speciali non si applica il limite del 4%..
5. In casi particolari, adeguatamente motivati, potranno essere valutati i progetti speciali presentati da:
  - a. soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 ove il progetto speciale proposto sia di significativa rilevanza e/o in grado di produrre un ritorno socio/economico e/o di immagine per l'intero territorio del Consorzio o delle singole Vallate in cui è suddiviso il Consorzio;
  - b. enti o associazioni per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali per la tutela del territorio.
6. Il Consiglio direttivo valuta la proposta di progetto speciale rispetto ai seguenti elementi:
  - a. gli obiettivi generali e programmatici del Consorzio,
  - b. l'interesse pubblico;
  - c. il carattere sovracomunale.
7. Alle iniziative di cui al presente titolo, non si applicano gli articoli di cui al titolo II.
8. Restano applicabili, nella parte in cui sono compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17 comma 7 e seguenti ai fini di disciplinare la modalità di presentazione del progetto speciale, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

9. I progetti speciali saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà i contenuti e le modalità attuative tra cui le modalità di rendicontazione.

#### **Art. 22 Progetti speciali su iniziativa del Consorzio**

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare progetti speciali di propria iniziativa con i quali vengono approvati interventi in favore di persone fisiche e giuridiche attraverso l'erogazione di attività e di contributi, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
2. I progetti speciali potranno contemplare la stipula di apposite convenzioni.

### **TITOLO IV. Altri vantaggi economici**

#### **Art. 23 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina**

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 2, possono essere concessi i vantaggi economici in termini di benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Consorzio, o vantaggi di altro genere.
2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con determinazione del Direttore consorziale, sentito il Consiglio Direttivo, nelle modalità e secondo i criteri previsti nel precedente articolo 19, in quanto compatibile.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dai Comuni e dai suoi organismi istituzionali è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni del Consorzio, è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Direttore consorziale provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.

6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

#### **Art. 24 Patrocinio**

1. Il Consorzio, con deliberazione del Consiglio direttivo, nel riconoscere il valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori può autorizzare il patrocinio come espressione della simbolica adesione, senza l'assunzione di alcun onere.

### **TITOLO V. Norme finali**

#### **Art. 25 Controlli**

1. Il Consorzio si riserva di richiedere in ogni momento copia di ogni documentazione inerente l'iniziativa oggetto del contributo e beneficio.
2. I controlli sulle domande ammesse a finanziamento saranno effettuati a campione.
3. I controlli potranno riguardare:
  - a. la verifica dello svolgimento dell'iniziativa, secondo la domanda presentata;
  - b. la verifica delle spese effettivamente sostenute per l'intera iniziativa;
  - c. la verifica dei mezzi utilizzati per il finanziamento dell'iniziativa.
4. L'esito dei controlli, ove venisse ravvisata una grave difformità dell'attività realizzata rispetto al progetto presentato ovvero una violazione del presente regolamento, porterà alla revoca totale del contributo; resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

#### **Art. 26 Accessibilità e pubblicità**

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la concessione di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico da parte del Consorzio.
2. Il Consorzio pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente regolamento e dei provvedimenti attuativi di carattere generale.

3. Gli atti amministrativi adottati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati sull'albo telematico del Consorzio per la durata prevista dalla legge.
4. Di tali atti amministrativi chiunque può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendo richiesta nelle forme e in presenza di presupposti previsti dalla legge.

### **Art. 27 Responsabilità**

1. Il Consorzio rimane estraneo in ordine a qualsiasi rapporto od obbligazione che si instauri fra i soggetti beneficiari di contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico concessi dal Consorzio medesimo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Consorzio è esente da qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di attività o iniziative per le quali ha concesso contributi, finanziamenti e benefici di carattere economico.
3. Il beneficiario sarà tenuto ad inserire nei contratti con i terzi un'apposita clausola che ribadisce tale irresponsabilità.

### **Art. 28 Norme transitorie, concernenti l'applicazione del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento inizieranno ad avere applicazione per le attività di programmazione e di erogazione contributi che saranno realizzate a partire dalla deliberazione dell'Assemblea Generale, di cui all'art. 2 (Finalità e ambiti di intervento), da adottarsi nel 2022.
2. Nelle more continuano ad avere applicazione le disposizioni di cui al regolamento approvato dall'Assemblea con deliberazione n. 5 di data 5 febbraio 2018.
3. Ad eccezione di quanto sopra previsto, il presente regolamento ha immediata applicazione per i progetti speciali che saranno presentati dopo la sua approvazione.
4. Alle domande che saranno presentate entro il 31 dicembre 2022 non si applica il comma 2 dell'art. 17 (Requisiti, modalità di presentazione e contenuti delle domande di contributo).



### **Art. 29 Norma finale**

1. Restano fermi gli strumenti per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune previsti dalla legge.
2. La risoluzione di eventuali dubbi interpretativi o questioni che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente regolamento sono di competenza del Consiglio Direttivo.